

Prot:

000121709/11/2007 R. MARCHETSASANTISASANTI P

Ai Sindaci dei Comuni delle Marche

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione in merito all'interpretazione da attribuirsi alla D.G.R. n. 538 del 22/05/2007 concernente: "L. R. n. 36/2005 – Articolo 2, comma 2 bis: "Determinazione parametri minimi abitativi per il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri non UE".

Faccio seguito alle dichiarazioni da me rilasciate alla stampa, secondo le quali la Deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 22 maggio 2007 modifica i parametri minimi abitativi per agevolare i ricongiungimenti familiari e semplificare le procedure per i permessi di soggiorno-lavoro, per precisare quanto segue.

La decisione della Giunta è applicativa del disposto dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 secondo il quale i parametri minimi abitativi per gli alloggi ERP vengono ridotti in misura percentuale per i cittadini stranieri non comunitari, al fine di agevolare il ricongiungimento degli stessi con le proprie famiglie.

La deliberazione citata non ha introdotto alcuna modificazione agli altri parametri abitativi, né avrebbe potuto farlo, in mancanza di espressa previsione normativa.

Ora, la certificazione comunale che attesta l'idoneità dell'alloggio è necessaria anche per la stipula del contratto di soggiorno e di lavoro. Pertanto poiché un immigrato, per ottenere il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, deve dimostrare di possedere o comunque di vivere in un appartamento idoneo anche dal punto di vista della superficie calpestabile, espressa in metri quadri, la riduzione dei parametri minimi abitativi, oltre a facilitare il ricongiungimento familiare, finisce indirettamente per semplificare anche le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Cordiali saluti.

Marco Amagliani

